



Il Ministro dell'Istruzione

Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92

- VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente *“Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”* e, in particolare, l'articolo 3 che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che, individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti;
- VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*;
- VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione*, di cui all'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, *“Regolamento*



Il Ministro dell'Istruzione

recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, "*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, "*Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, "*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, "*Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89*";

VISTO il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, "*Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*";

VISTA la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante "*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88*";

VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, recante "*Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno*";

VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, recante "*Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766 che adotta le "*Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto*



Il Ministro dell'Istruzione

didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92”;

- RAVVISATA la necessità di integrare prioritariamente il profilo finale al termine del primo ciclo di istruzione di cui alle Indicazioni nazionali del primo ciclo e il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, al fine di valorizzare la partecipazione attiva delle istituzioni scolastiche autonome nella individuazione dei traguardi di competenze e degli obiettivi di apprendimento nel primo ciclo e dei risultati di apprendimento nel secondo ciclo di istruzione, specificatamente per ciascun indirizzo di studi;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 12 maggio 2020, n. 1 concernente la costituzione del Comitato tecnico scientifico per la predisposizione e validazione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 18 giugno 2020;
- RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
- RITENUTO di non poter accogliere la richiesta formulata dal CSPI riguardo alla espressione con giudizio descrittivo della valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica per tutti i gradi e tipologia di scuola, perché in contrasto con quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 della legge n. 92/2019, salvo quanto disposto per la scuola primaria dall'articolo 1, comma 2-*bis* del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- RITENUTO di non poter accogliere inoltre l'osservazione del CSPI in ordine alla ridefinizione delle risorse “*in coerenza con la progettazione delle attività di educazione civica*” in quanto ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 92 del 2019 “*dall'istituzione dell'insegnamento di educazione civica non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico*”;

D E C R E T A

Articolo 1

(Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica)

1. Sono adottati i seguenti allegati, parte integrante del presente decreto:
 - Allegato A: Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;
 - Allegato B: Integrazione al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo, di cui alle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione vigenti;
 - Allegato C: Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato A al decreto legislativo n. 226/2005.

Articolo 2

(Prima attuazione delle Linee guida)



Il Ministro dell'Istruzione

1. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, definiscono, in prima attuazione, il curriculum di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
2. I collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell'offerta formativa con specifici indicatori riferiti all'insegnamento dell'educazione civica, sulla base di quanto previsto al comma 1, al fine dell'attribuzione della valutazione di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

Articolo 3

(Valutazione periodica e finale)

1. La valutazione periodica e finale dell'insegnamento dell'educazione civica, espressa ai sensi della normativa vigente nei percorsi della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e nei percorsi di istruzione degli adulti, è svolta sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 4

(Misure di formazione, di accompagnamento e monitoraggio)

1. In fase di prima attuazione, il Ministero dell'Istruzione predispone specifiche azioni formative e misure di accompagnamento e supporto destinate ai dirigenti scolastici e ai docenti delle istituzioni scolastiche.
2. Il Ministro dell'istruzione definisce tempi, forme e modalità di monitoraggio delle attività svolte dalle istituzioni scolastiche, ai fini della necessaria istruttoria per l'integrazione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui al comma 3.
3. Entro l'anno scolastico 2022/2023, il Ministro dell'istruzione integra le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, definendo i traguardi di sviluppo delle competenze, gli obiettivi specifici di apprendimento e i risultati attesi sulla base delle attività delle istituzioni scolastiche e degli esiti del monitoraggio di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 per le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno e italiano del Friuli Venezia Giulia viene sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Articolo 5

(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



Il Ministro dell'Istruzione

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Il presente decreto è attuato nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO

On. dott.ssa Lucia Azzolina